

# CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **506/1993** (ECLI:IT:COST:1993:506)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE**

Presidente: **CASAVOLA** - Redattore: - Relatore: **BALDASSARRE**

Camera di Consiglio del **01/12/1993**; Decisione del **29/12/1993**

Deposito del **31/12/1993**; Pubblicazione in G. U. **12/01/1994**

Norme impugnate:

Massime: **20302**

Atti decisi:

N. 506

## ORDINANZA 29-31 DICEMBRE 1993

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA; Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 7, 9 e 10 del decreto-legge 17 luglio 1993, n. 232 (Disposizioni in materia di legittimità dell'azione amministrativa), promosso con ricorso della Regione autonoma della Valle d'Aosta, notificato il 7 agosto 1993, depositato in cancelleria il 10 successivo ed iscritto al n. 34 del registro ricorsi 1993;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 1 dicembre 1993 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;

Ritenuto che la Regione autonoma della Valle d'Aosta, con ricorso notificato il 7 agosto 1993 e depositato il successivo 10 agosto, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 7, 9 e 10 del decreto-legge 17 luglio 1993, n. 232 (Disposizioni in materia di legittimità dell'azione amministrativa), deducendo la violazione degli artt. 77, 100, 103, 108, 116 e 125 della Costituzione, nonché degli artt. 2, 3, 4, 29, 38, 43 e 46, primo comma, del proprio Statuto (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4);

che, in particolare, le disposizioni impugnate, applicabili anche alle Regioni a statuto speciale per l'espressa previsione contenuta nell'art. 10, concernono l'istituzione delle sezioni regionali della Corte dei conti (art. 1), l'individuazione dell'organo incaricato dello svolgimento delle funzioni di pubblico ministero presso le sezioni regionali della Corte dei conti (art. 2), la individuazione degli atti, anche delle regioni, da sottoporre al controllo della Corte dei conti, nonché dei modi e dei contenuti del controllo successivo (art. 7), e, infine, la istituzione dei servizi di controllo interno in tutte le amministrazioni pubbliche, e le relative modalità di funzionamento (art. 9);

che, ad avviso della ricorrente, le disposizioni impugnate sarebbero variamente lesive delle proprie competenze, dei principi costituzionali in materia di controllo sugli atti delle regioni e di tutela delle minoranze linguistiche riconosciute, nonché dei principi che regolano la decretazione d'urgenza e la riserva di legge formale, prevista dagli artt. 100, secondo e terzo comma, 103, secondo comma, e 108 della Costituzione;

che si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile ovvero infondato;

Considerato che il decreto-legge 17 luglio 1993, n. 232 non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, come risulta dal comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 217 del 15 settembre 1993;

che, pertanto, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte (v., da ultimo, l'ordinanza n. 470 del 1993), le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Regione Valle d'Aosta devono essere dichiarate manifestamente inammissibili;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara* la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 7, 9 e 10 del decreto-legge 17 luglio 1993, n. 232 (Disposizioni in materia di legittimità dell'azione amministrativa), sollevate dalla Regione autonoma della Valle d'Aosta, con il ricorso indicato in epigrafe, per violazione degli artt. 77, 100, 103, 108, 116 e 125 della Costituzione, nonché degli artt. 2, 3, 4, 29, 38, 43 e 46, primo comma, dello Statuto speciale approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 dicembre 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 31 dicembre 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

---

*Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*